



COMUNE DI MONTECATINI TERME

Viale Verdi, 46 - 51016 Provincia di Pistoia - Tel. 0572/9181 - Fax 0572/918264

REGOLAMENTO *di polizia mortuaria.*

- ❖ *approvato con delibera del Consiglio Comunale n.9 del 31 Gennaio 2003;*
- ❖ *Modificato con delibera del Consiglio Comunale n.86 del 12 Settembre 2006;*
- ❖ *Modificazioni in vigore dal 1° Ottobre 2006.*

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I.....	4
NORME PRELIMINARI.....	4
ARTICOLO 1 – Riferimenti Normativi	4
ARTICOLO 2 – Oggetto e definizioni	4
ARTICOLO 3 – Competenze.....	5
ARTICOLO 4 – Responsabilità	6
ARTICOLO 5 – Servizi gratuiti e a pagamento	6
ARTICOLO 6 – Atti a disposizione del pubblico	7
CAPO II	7
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI	7
ARTICOLO 7 – Depositi di osservazione ed obitori	7
CAPO III	8
FERETRI	8
ARTICOLO 8 – Deposizione della salma nel feretro	8
ARTICOLO 9 – Verifica e chiusura dei feretri	8
ARTICOLO 10 – Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti	9
ARTICOLO 11 – Fornitura gratuita di feretri	11
ARTICOLO 12 Piastrina di riconoscimento	11
ARTICOLO 13 – Trasporti funebri.....	11
ARTICOLO 14 – Trasporti gratuiti.....	12
ARTICOLO 15 – Norme generali per i trasporti	12
ARTICOLO 16 – Riti religiosi.....	13
ARTICOLO 17 – Trasferimento di salme senza funerale	13
ARTICOLO 18 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	13
ARTICOLO 19 – Trasporti all'estero o dall'estero.....	14
ARTICOLO 20 – Trasporto di ceneri e resti.....	15
ARTICOLO 21 – Rimessa delle autofunebri	15

TITOLO II CIMITERI

CAPO I.....	16
CIMITERI.....	16
ARTICOLO 22 –Elenco Cimiteri	16
ARTICOLO 23 – Disposizioni generali – Vigilanza	16
ARTICOLO 24 – Reparti speciali nel cimitero	17
ARTICOLO 25 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	17
CAPO II	18
PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.....	18
ARTICOLO 26 – Piano regolatore cimiteriale.....	18
CAPO III	19
INUMAZIONE E TUMULAZIONE	19
ARTICOLO 27 – Disposizioni generali.....	19
ARTICOLO 28 – Inumazione	20
ARTICOLO 29 – Tumulazione.....	21
ARTICOLO 30 – Deposito e tumulazione provvisoria	21

CAPO IV.....	22
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	22
ARTICOLO 31 – Esumazioni ordinarie.....	22
ARTICOLO 32 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	23
ARTICOLO 33 – Esumazione straordinaria	23
ARTICOLO 34 – Estumulazione	23
ARTICOLO 35 – Raccolta delle ossa	25
ARTICOLO 36 – Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali.....	25
ARTICOLO 37 – Oggetti da recuperare	25
ARTICOLO 38 – Disponibilità dei materiali	26
CAPO V	26
CREMAZIONE.....	26
ARTICOLO 39 – Crematorio.....	26
ARTICOLO 40 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione e dispersione delle ceneri	27
ARTICOLO 41 – Urne cinerarie, loro conservazione e dispersione delle ceneri.....	27
CAPO VI.....	28
POLIZIA DEI CIMITERI	28
ARTICOLO 42 - Orario.....	28
ARTICOLO 43 – Disciplina dell'ingresso.....	29
ARTICOLO 44 – Divieti speciali.....	29
ARTICOLO 45 – Riti funebri	30
ARTICOLO 46 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni.....	30
ARTICOLO 47 – Fiori e piante ornamentali.....	31

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I.....	32
TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE.....	32
ARTICOLO 48 – Concessioni per sepolture private.....	32
ARTICOLO 49 – Durata delle Concessioni	33
ARTICOLO 50 – Modalità di concessione	33
ARTICOLO 51 – Uso delle sepolture private	34
ARTICOLO 52 – Manutenzione	35
ARTICOLO 53 – Costruzione dell'opera – Termini.....	36
CAPO II	36
DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE.....	36
ARTICOLO 54 – Divisione, Subentri.....	36
ARTICOLO 55 – Rinuncia a concessione a tempo determinato.....	37
ARTICOLO 56 – Rinuncia a concessione di aree libere e di aree con parziale o totale costruzione.....	38
ARTICOLO 57 – Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 anni o perpetua.....	39
CAPO III	39
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE	39
ARTICOLO 58 – Revoca.....	39
ARTICOLO 59 – Decadenza	40
ARTICOLO 60 – Provvedimenti conseguenti la decadenza	41
ARTICOLO 61 – Estinzione.....	41

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I.....	42
IMPRESE E LAVORI PRIVATI.....	42
ARTICOLO 62 – Esecuzione opere ed accesso al cimitero.....	42
ARTICOLO 63 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e cappelle gentilizie.....	42
ARTICOLO 64 – Responsabilità – Deposito cauzionale.....	43
ARTICOLO 65 – Recinzione aree – Materiali di scavo.....	44
ARTICOLO 66 – Introduzione e deposito di materiali.....	44
ARTICOLO 67 – Orario di lavoro.....	44
ARTICOLO 68 – Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti.....	45
ARTICOLO 69 – Vigilanza.....	45
ARTICOLO 70 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.....	45
CAPO II.....	46
IMPRESE POMPE FUNEBRI.....	46
ARTICOLO 71 – Funzioni – Licenza.....	46
ARTICOLO 72 – Divieti.....	46

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I.....	47
DISPOSIZIONI VARIE.....	47
ARTICOLO 73 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti.....	47
ARTICOLO 74 – Mappa.....	47
ARTICOLO 75 – Registro delle operazioni cimiteriali.....	48
ARTICOLO 76 – Schedario dei defunti.....	48
ARTICOLO 77 – Schedario delle concessioni.....	48
CAPO II.....	49
DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE.....	49
ARTICOLO 78 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento.....	49
ARTICOLO 79 – Cautele.....	49
ARTICOLO 80 – Responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria.....	50
ARTICOLO 81 – Concessioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio e rinunce.....	50
ARTICOLO 82 – Rimesse di carri funebri – Norma transitoria.....	51
ARTICOLO 83 – Entrata in vigore.....	51

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I NORME PRELIMINARI

ARTICOLO 1 – Riferimenti Normativi

La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, del D.P.R. 10.09.1990 n°285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), delle circolari del Ministero della Sanità n°24 del 24.06.1993 e n° 10 del 31.07.1998, della Legge 30 marzo 2001 n°130, nonché delle Leggi Regionali n°16/2000, n°58/2001 e n.29/2004.

ARTICOLO 2 – Oggetto e definizioni

Il presente regolamento ha pertanto per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla

cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.

Costituiscono parte sostanziale del presente regolamento i provvedimenti di contenuto generale attuativi della presente normativa e adottati dagli organi comunali.

Tali Provvedimenti sono costantemente collazionati al presente Regolamento a cura della Segreteria Comunale, cui debbono pertanto venire trasmessi contestualmente alla approvazione e/o emanazione.

Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

per inumazione si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune

per tumulazione si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba

per esumazione si intende l'operazione di recupero dei resti mortali da terra

per estumulazione si intende l'operazione di recupero dei resti mortali da tomba o loculo

per ossario si intende un manufatto destinato ad accogliere le ossa provenienti da esumazioni od estumulazioni

per feretro si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre

per cinerario si intende un manufatto destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni.

ARTICOLO 3 – Competenze

I servizi inerenti la Polizia mortuaria, nonché le attività relative alla gestione, alla manutenzione, all'ordine, alla vigilanza, alla custodia, all'ampliamento nonché alla realizzazione di ogni opera funzionale al servizio dei cimiteri vengono effettuati attraverso una delle seguenti forme:

1. In economia;
2. In concessione a terzi.

In particolare, e nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza dell'azione della Pubblica Amministrazione e di libera concorrenza tra i privati nel rapportarsi ad essa, sono da privilegiare le procedure di aggiudicazione ristrette, negoziate e rapportate alla legge 8 novembre 2000 n°328 (Legge Quadro per la realizzazione del Sistema Integrato di interventi e Servizi Sociali). In tale ambito le procedure ristrette, riferite anche a rapporti convenzionali con le Associazioni di cui alla legge 11

agosto 1991 n°266 (Legge Quadro sul Volontariato) o a loro dirette espressioni societarie, permettono di valutare e valorizzare diversi elementi di qualità che il Comune intende ottenere dal Servizio appaltato.

- 3 A soggettività giuridiche diverse qualora, esperito il tentativo di affidamento della gestione di cui al punto 2, non si riscontrino le necessarie condizioni di sicurezza e di garanzia che il Servizio richiede.

Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle forme di cui al comma 1 del presente articolo le competenze, le responsabilità e l'organizzazione sono stabilite dagli atti di concessione o dai contratti di servizio, fatte salve comunque le funzioni del Sindaco o Suo Funzionario incaricato quale Ufficiale di Governo od Autorità Sanitaria Locale.

In caso di gestione in economia le competenze, le responsabilità e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono disciplinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, ai sensi dell'art.50 e dell'art.89 del D.lgs. 267/2000, fatte salve comunque le funzioni del Sindaco o Suo Funzionario incaricato quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale.

ARTICOLO 4 – Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile fatte salve le responsabilità di carattere penale.

ARTICOLO 5 – Servizi gratuiti e a pagamento

L'individuazione dei Servizi Cimiteriali gratuiti ed a pagamento, nonché la fissazione delle relative tariffe è, alla stregua della normativa di riferimento, di competenza della Giunta Comunale.

ARTICOLO 6 – Atti a disposizione del pubblico

Il registro di cui all'art. 52 del D.P.R.285 del 10.09.1990 – compilato cronologicamente anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali – è a disposizione di chiunque possa averne interesse.

Sono inoltre in visione al pubblico negli uffici addetti al servizio:

- a) l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri;
- b) copia del presente Regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n°241.

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ARTICOLO 7 – Depositi di osservazione ed obitori

Il deposito di osservazione e l'obitorio, con la disponibilità prevista dagli artt. 12 e 13 del D.P.R. 10/09/90 N°285, possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso gli ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici, organizzati anche con rapporti convenzionali, con Enti od Associazioni

L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio, appositamente allestiti, è autorizzata dal Comune tramite il Responsabile del Servizio Incaricato, ovvero dalla Pubblica Autorità

che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Per quanto riguarda le salme di persone morte di malattie infettive – diffuse o sospette tali, le stesse, fatto salvo il rispetto di specifiche misure cautelative disposte dai competenti Organi della A.S.L., sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III FERETRI

ARTICOLO 8 – Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.9.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

ARTICOLO 9 – Verifica e chiusura dei feretri

La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.

Nei casi previsti dalla Legge l'Azienda U.S.L. o il Dipartimento di prevenzione U.S.L., tramite personale all'uopo incaricato vigila e controlla l'applicazione della norma di cui al successivo art.10.

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza dei feretri al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ARTICOLO 10 – Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90 ed in particolare:

a) per l'inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) e i materiali dell'incassatura debbono essere, ove possibile, biodegradabili;
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm.2 e superiore a cm.3;
- i feretri di salme provenienti da altri comuni o estumate ai sensi del successivo art. 34, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per la tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre si applicano le disposizioni di cui alla precedente lettera b), nel rispetto delle modalità stabilite dagli artt.27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990 n°285 qualora il trasporto sia per o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km. è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm.25;

e) per la cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

Per il trasporto di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva deve essere utilizzata una duplice cassa con le caratteristiche di cui alla precedente lettera b).

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse, prevista dall'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere dovrà essere posto nella cassa, trascorso il periodo di osservazione, avvolta in un lenzuolo imbevuto di disinfettante.

Qualora una salma, già sepolta, venga esumata o estumulata, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio incaricato, per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi della A.S.L. che riguardino il rivestimento totale del feretro con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm.0,660 o altra idonea sistemazione.

Qualora la salma provenga da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza dei feretri alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini dei tipi di sepoltura cui è destinata, sempre che la stessa non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dalla A.S.L. competente per Comune di partenza con la specifica che, qualora nel trasferimento sia stato impiegato il doppio feretro e la salma sia destinata a sepoltura in terra, dovrà essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione e l'incassatura l'impiego nel feretro di materiali biodegradabili diversi dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Salute.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

I feretri in caso di trasporto fuori comune o all'estero dovranno essere muniti di sigillo con le modalità previste all'art.9 della Circolare del Ministero della Sanità n°24 del 24.06.1993.

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo nonché alle norme del D.P.R. 285/90 dovendosi osservare le modalità di trattamento della salma ivi stabilite.

ARTICOLO 11 – Fornitura gratuita di feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per l'inumazione o per la cremazione qualora si tratti di trasporti interni al Comune di decesso, tale fornitura avverrà esclusivamente per le salme appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di bisogno o di indigenza è dichiarato dal Comune tramite il Dirigente dei Servizi Sociali, previa istruttoria sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

ARTICOLO 12 Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

ARTICOLO 13 – Trasporti funebri

1. Il Comune può provvedere ai trasporti funebri nell'ambito del territorio comunale, con una delle forme individuate dal 1° comma dell'art.3 del presente regolamento.
Il relativo servizio è limitato alla fornitura della sola autofunebre e del personale per il prelievo ed il trasporto del cadavere.

2. Il trasporto di salme, nell'ambito del territorio comunale, può essere eseguito, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e dal presente regolamento, da parte di privati autorizzati.
3. Le Amministrazioni militari e le Confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente regolamento.

ARTICOLO 14 – Trasporti gratuiti

Il Comune su proposta del Servizio Sociale e subordinatamente alla richiesta degli interessati, ove esistano – previa istruttoria sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati - si fa carico, del servizio di trasporto qualora i familiari e/o gli eredi versino in condizioni di bisogno.

ARTICOLO 15 – Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto sia da Comune a Comune che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art.10; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art.32 del D.P.R. 285/90 (salvo che la salma sia stata imbalsamata). Negli altri mesi il trattamento già detto è da praticare se il trasporto è effettuato in una località raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza oppure se il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, che provvede, in possesso dei documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento, al raggiungimento della destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui al successivo art.18 deve restare in consegna al vettore.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

ARTICOLO 16 – Riti religiosi

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art.8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

ARTICOLO 17 – Trasferimento di salme senza funerale

Qualora la salma non si trovi nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo ecc., il Comune, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 13 del presente Regolamento, si fa carico del servizio di trasporto all'interno dell'abitazione o in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze. Nelle medesime circostanze, a richiesta dei familiari, il Responsabile del Servizio incaricato può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

Il trasferimento della salma effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione previsto dalle disposizioni del Capo II del D.P.R. 285/90 deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ARTICOLO 18 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Su domanda degli interessati, il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 13 del presente Regolamento, è autorizzato dal Comune tramite il Dirigente del Servizio incaricato.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

All'autorizzazione di cui al primo comma è allegata, come parte integrante dell'atto, la certificazione dell'Azienda U.S.L. o del Dipartimento di prevenzione U.S.L. rilasciata da personale all'uopo incaricato relativa alla verifica di cui al precedente art. 9.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri (in rapporto alla sepoltura cui sono destinati) risultanti dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca apposto sugli stessi.

In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi autorizzati.

Per morti di malattie infettive – diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Comune tramite il Dirigente del Servizio incaricato osservare le norme di cui agli artt. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90 e secondo le prescrizioni previste dal precedente comma terzo.

Le modalità richiamate ai commi precedenti si applicano anche ai trasporti di cadaveri per la cremazione e per il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito.

ARTICOLO 19 – Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con

R.D. 1 luglio 1937, n°1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27 del D.P.R. 285/90, nel secondo caso quelle di cui agli artt.28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Il Comune, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n°599 del 10/06/2002, è competente per le procedure di cui al comma precedente comprese quelle relative al trasporto di ceneri o resti mortali per e da altro Stato di cui al successivo art.20.

ARTICOLO 20 – Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune tramite il Dirigente del Servizio incaricato.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm.0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art.41.

ARTICOLO 21 – Rimessa delle autofunebri

Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Dirigente del Servizio incaricato e attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dall'Azienda U.S.L. o il Dipartimento di prevenzione U.S.L. tramite personale all'uopo incaricato, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

ARTICOLO 22 – Elenco Cimiteri

Ai sensi dell'art.337 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n°1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero di Montecatini Terme - Via Cividale - e nel Cimitero della frazione di Montecatini Alto.

ARTICOLO 23 – Disposizioni generali – Vigilanza

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Comune tramite il Dirigente del Servizio incaricato.

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101, 102 e 105 del D.P.R. 10.09.1990 n°285.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Per le operazioni di esumazione, estumulazione nonché per le funzioni di cui agli artt.52,53 e 81 del D.P.R. 10.09.1990 n°285 la responsabilità in ordine alla vigilanza delle norme di legge e delle prescrizioni compete al Comune.

ARTICOLO 24 – Reparti speciali nel cimitero

All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

Per particolari circostanze ed in via eccezionale, il Consiglio Comunale può istituire altri reparti speciali per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio medesimo.

ARTICOLO 25 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e sepolte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte sono altresì ricevute le salme:

- delle persone che risultino essere state in vita concessionarie – nel cimitero – di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
- del coniuge del residente nel Comune;
- dei genitori o figli di sepolti nel Comune;
- di coloro che abbiano avuto la residenza per almeno 20 anni nel Comune.
- di genitori, fratelli e sorelle, figli di persone residenti nel Comune di Montecatini Terme ininterrottamente da almeno cinque anni dalla data della richiesta.

Tale possibilità è attuabile compatibilmente con la effettiva disponibilità di spazi o strutture cimiteriali e comunque tramite un monitoraggio, annuale, delle istanze pervenute e soddisfatte.

Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 24 salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

Nei cimiteri comunali sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone indicate nei precedenti commi.

CAPO II

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO 26 – Piano regolatore cimiteriale

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno vent'anni.

Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L. n°3, applicandosi al riguardo l'art. 139 del D.Lgs. 267/2000.

Nell'elaborazione del piano dovrà tenersi conto:

- dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti – salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate nel primo impianto.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 27 – Disposizioni generali

I cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10.09.1990 n°285.

Nel cimitero di Montecatini Terme e ove possibile anche in quello di Montecatini Alto, oltre ai campi di inumazione comune, sono individuati spazi o zone destinate a : tumulazioni individuali (loculi), manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale), cellette ossario, nicchie cinerarie, ossario comune, cinerario comune. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste nei suddetti cimiteri deve risultare nella planimetria di cui all'art.54 del D.P.R. 10.09.1990, n°285.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero potrà avere pure aree ed opere riservate a sepolture private ed individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art.90 e seguenti del D.P.R. 10.09.1990 n°285 essendo riservata al piano regolatore cimiteriale la determinazione per le sepolture private, dell'ubicazione, della misura delle aree, dei diversi tipi di opera, delle relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt.76 e 91 del D.P.R. 10.09.1990 n°285.

Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione le cui dimensioni non possono eccedere le seguenti: a) superficie dell'area cm.100 x cm.250, b) distanza dai viali: almeno cm.25 su ogni lato, c) altezza fuori del piano di campagna: massimo cm.40.

Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

ARTICOLO 28 – Inumazione

Si definiscono comuni le sepolture per inumazione – come specificatamente descritte dal D.P.R. 285/90 - assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

Il tempo ordinario di inumazione è di 10 anni.

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata, dall'Ufficio Tecnico Comunale, l'installazione, in sostituzione del cippo ordinariamente previsto, di una lapide compatibile con le tipologie indicate dallo stesso Ufficio Tecnico Comunale. E' comunque tassativamente vietata la posa di copritomba di alcun genere.

La loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt.63 e 99 del D.P.R. n°285/90.

ARTICOLO 29 – Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti od urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente Regolamento.

A far tempo dalla esecutività del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le stesse non potranno essere, di norma, inferiori alle seguenti misure utili: lunghezza m.2,25 – altezza m.0,70 e larghezza m.0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art.76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10.09.1990 n°285.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt.76 e 77 del D.P.R. n°285/90.

ARTICOLO 30 – Deposito e tumulazione provvisoria

L'eventuale sosta dei feretri prima dell'inumazione o della tumulazione sarà effettuata nella camera mortuaria del Cimitero.

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente tumulato, con autorizzazione del Dirigente del Servizio incaricato, in apposito loculo, se disponibile, previo pagamento del canone stabilito.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi: a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità, b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private, c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da realizzarsi a cura del Comune e la cui costruzione abbia già avuto

inizio. Di tale stato di avanzamento dei lavori deve essere data comunicazione all'Ufficio Economico del Comune.

La durata della tumulazione provvisoria è limitata al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati purchè sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 36 mesi. Nel caso di cui alla lettera c) la durata della tumulazione provvisoria è consentita fino all'agibilità della struttura. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Dirigente del Servizio incaricato, previa diffida, provvederà a far inumare la salma in un campo comune. La salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 31 – Esumazioni ordinarie

Nei cimiteri il turno ordinario di esumazione nonché l'applicazione delle prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali sono attuati secondo quanto previsto dagli articoli 82 e 85 del D.P.R. 285/90

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio incaricato e possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno, di norma preferendosi il periodo che va dal mese di febbraio a quello di novembre, - escludendo i mesi di luglio ed agosto

– nel rispetto delle specifiche prescrizioni anche in ordine all'accertamento dello stato di mineralizzazione dei cadaveri.

ARTICOLO 32 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Annualmente vengono predisposti, per ciascun cimitero, gli elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

Dell'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è data inoltre comunicazione tramite i mezzi di informazione nonché mediante affissione dell'avviso nei cimiteri interessati almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori.

Gli adempimenti di cui al presente articolo sono di competenza del personale di custodia, così come menzionato al successivo articolo 76.

ARTICOLO 33 – Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria è regolata dalle disposizioni di cui agli artt.83,84 e 85 del D.P.R. 285/90.

Le esumazioni straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza del competente organo della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

ARTICOLO 34 – Estumulazione

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, previo provvedimento del Dirigente del Servizio incaricato, allo scadere della Concessione a tempo determinato, comunque dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 30 anni.

Entro il mese di settembre di ogni anno, viene predisposto lo scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini e viene esposto presso

ciascun cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e, solo presso il cimitero urbano, anche per tutto l'anno successivo.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, nel rispetto ed in esecuzione del provvedimento Dirigenziale di cui al precedente 2° comma e secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anche prima dello scadere dei trenta anni e/o della concessione a) su ordine dell'Autorità Giudiziaria, b) a richiesta dei familiari interessati, subordinatamente all'autorizzazione del Dirigente del Servizio incaricato, ove si voglia trasportare la salma in altra sepoltura o provvedere alla cremazione.

Le estumulazioni straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza del competente organo della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione – fatte salve le richieste di esumazione straordinaria di cui alla lettera b) del precedente comma 5 – esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è determinato ai sensi dell'art.86 – 2° e 3° comma del D.P.R. n°285/90 e secondo le modalità indicate nella circolare n°10/98.

Fatte salve le ipotesi di cui al comma che precede, qualora allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussistesse domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.

Gli aventi diritto possono essere autorizzati - previo parere dei competenti organi dell'A.S.L. e qualora i resti mortali delle salme estumulate siano in condizione di completa mineralizzazione - a raccogliere i resti mortali in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

Qualora, ai sensi del precedente comma 5 lett. b), i familiari interessati intendano trasportare la salma in altra sepoltura l'autorizzazione è concessa previo riconoscimento dell'idoneità del feretro con le modalità previste dall'art.88 del D.P.R. N°285/90.

ARTICOLO 35 – Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

ARTICOLO 36 – Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali.

I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni sono equiparati a rifiuti urbani di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n°22. I resti lignei dei feretri, gli oggetti e gli elementi metallici del feretro e avanzi di indumenti rinvenuti dovranno essere smaltiti in idoneo impianto di incenerimento o diversamente smaltiti con le modalità previste dalla Legge anche a cura di Ditte autorizzate.

ARTICOLO 37 – Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato a cura del responsabile del servizio di custodia.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati in apposito vano all'interno del cimitero da parte del responsabile cimiteriale della custodia e della vigilanza, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, gli eventuali oggetti preziosi potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti

cimiteriali, mentre per i ricordi personali si potrà applicare la procedura prevista dall'art. 64 del vigente Regolamento di Contabilità Comunale.

ARTICOLO 38 – Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, nei giorni antecedenti l'esumazione, di averne titolo o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri, o diversamente, se assimilabili ai rifiuti urbani o ad altro tipo di rifiuto debbono essere smaltiti nel rispetto della normativa di riferimento.

Le opere, aventi valore artistico o storico passate in proprietà del Comune, sono conservate dal Comune in apposito vano all'interno del Cimitero. Le stesse possono essere utilizzate per migliorie generali dei cimiteri.

Su richiesta degli aventi diritto il Comune tramite il Dirigente del Servizio incaricato, può autorizzare il reimpiego dei materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

CAPO V CREMAZIONE

ARTICOLO 39 – Crematorio

Il Comune fino a quando non potrà disporre di un proprio impianto di cremazione, si avvale del o degli impianti funzionali più facilmente raggiungibili, previa la stipula di accordi con i gestori dei medesimi.

ARTICOLO 40 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione e dispersione delle ceneri.

L'autorizzazione di cui all'art.79, 1° comma, del D.P.R. 10.09.1990, n°285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

- Sia per l'autorizzazione di cui al precedente 1° comma che per la destinazione delle ceneri di cui al successivo art.41 si dovrà provvedere secondo le modalità previste dalla Legge 30 Marzo 2001, n°130 - "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", dalla L.R. 31 Maggio 2004, n.29 "Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti", oltreché nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 1° Luglio 2002 del Ministro dell'Interno.

ARTICOLO 41 – Urne cinerarie, loro conservazione e dispersione delle ceneri.

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati ed in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.

Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazioni per la cremazione di cui all'art. 79/3 del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purchè sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

I familiari di persona defunta possono ottenere, dopo la cremazione della salma, l'affidamento delle ceneri del "de cuius", fermo restando la volontà espressa dal medesimo, in conformità alla vigente normativa.

Le ceneri date in affidamento debbono essere conservate, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune, in urne sigillate con l'indicazione dei dati anagrafici del defunto, nel rispetto della volontà espressa dal defunto stesso o, in mancanza, dal coniuge o altro familiare avente diritto. L'affidatario dovrà assumersi la responsabilità per la custodia delle ceneri, indicando altresì l'indirizzo dell'abitazione presso la quale verranno conservate, consentendo anche l'accesso agli addetti, per eventuali controlli, con conseguente obbligo di dare tempestiva notizia al Comune di eventuali variazioni concernenti la custodia o la dislocazione.

La dispersione delle ceneri è ammessa nei luoghi indicati dalle normative vigenti (Legge 30 marzo 2001, n.130 e L.R. 31 maggio 2004 n.29), previa comunicazione al Sindaco di persona che ne abbia diritto.

Presso il cimitero di Montecatini Terme è prevista un'area destinata alla dispersione delle ceneri. Devono essere inoltre consentite forme rituali di commemorazione al momento della dispersione delle ceneri.

Per i casi di affidamento dell'urna cineraria o di dispersione delle ceneri, è realizzato nel cimitero, a memoria perenne, un apposito "cippo" collettivo che riporta i dati anagrafici del defunto.

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 42 - Orario

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario stagionale fissato dal Sindaco

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Per comprovati motivi può essere comunque di volta in volta autorizzata la visita al cimitero fuori dell'orario stabilito.

ARTICOLO 43 – Disciplina dell'ingresso

Nei cimiteri non si può entrare che a piedi salvo che, per motivi di salute od età, il Responsabile della custodia e della vigilanza non abbia concesso il permesso di raggiungere le tombe di familiari a mezzo di veicoli. E' sempre comunque consentito l'ingresso con i mezzi in uso dei portatori di handicap.

Nei Cimiteri è vietato l'ingresso: a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero, b) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua, c) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

ARTICOLO 44 – Divieti speciali

Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie: a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce; b) entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati; c) introdurre oggetti irriverenti; d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi; e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori; f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione; g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri; h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di oggetti o volantini pubblicitari); i) fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della custodia e della vigilanza, nonché dei familiari interessati; l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari; m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni; n) assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai

parenti del defunto o non preventivamente autorizzati, o svolgere qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo situazioni debitamente autorizzate.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 45 – Riti funebri

Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile della custodia.

ARTICOLO 46 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni.

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta in relazione al carattere del cimitero.

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate, potendosi altresì disporre la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti – quali corone, vasi, piante, ecc. – che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo, siano divenuti indecorosi.

Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purchè il testo venga presentato al Responsabile del Servizio completo di traduzione in italiano.

In caso di dispute tra aventi diritto il Comune s'intenderà e resterà estraneo ad azioni che ne conseguano.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori di barattoli di recupero.

Si consente il collocamento di fotografia, purchè eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

ARTICOLO 47 – Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, cosa da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 48 – Concessioni per sepolture private

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune. Le relative concessioni riguardano: a) sepolture individuali, (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.), b) sepolture per famiglie, Enti e collettività (tombe a più posti).

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito dai competenti organi comunali.

Alle sepolture private, contemplate nel seguente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R.10.09.1990 n°285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

E' ammessa la tumulazione in un unico loculo di un feretro unitamente ad uno o più contenitori, contenente resti mortali o ceneri. Ove le dimensioni del loculo non lo consentano, la tumulazione dei resti mortali e delle ceneri o, se successiva del feretro, non potrà essere effettuata. Comunque i dati identificativi della salma, dei resti mortali o delle ceneri relativi alle suddette tumulazioni devono essere indicati (anche ad integrazione) nel contratto di concessione.

La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

L'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

ARTICOLO 49 – Durata delle Concessioni

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. 10.09. 1990 n°285.

La durata è fissata:

- a) in 30 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 30 anni per gli ossarietti e le nicchie cinerarie individuali;
- c) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo – alla scadenza della concessione ed al massimo per due volte – per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione in vigore con esclusione delle sepolture poste all'interno delle cappelle gentilizie per le quali non sono previsti limiti al numero di rinnovi. Non sono altresì previsti limiti al numero di rinnovi per le concessioni di cui al precedente punto b).

L'atto di concessione indica la decorrenza della stessa, che coincide con la data del repertorio del contratto.

ARTICOLO 50 – Modalità di concessione

La sepoltura individuale privata di cui al primo comma, lettera a) dell'art.48, può concedersi solo in presenza: a) della salma o ceneri o resti per i loculi e posti individuali, b) dei resti o ceneri o salme di neonati per gli ossarietti, c) delle ceneri per le nicchie per urne.

L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. In caso di obiettiva difficoltà di assegnazione per ordine progressivo è consentita, in deroga, la possibilità di scelta da parte del richiedente.

La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente residente e con età superiore agli 80 anni, o che sia coniuge del defunto o del titolare del diritto di sepoltura.

La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie, collettività ed Enti, nei vari tipi di cui al secondo comma lettera b) dell'art. 48, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

In caso di ampliamento cimiteriale o per nuove costruzioni o ristrutturazioni e dopo l'approvazione del relativo progetto è consentita – verificata la disponibilità fissata con atto della Giunta Comunale – la prenotazione in vita di loculi e tombe, subordinatamente al versamento, al momento della prenotazione, di un diritto il cui importo viene rapportato al 100% della misura della tariffa in vigore.

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ARTICOLO 51 – Uso delle sepolture private

Il diritto d'uso della sepoltura privata per loculi o sepolcri, di norma, è riservato alla persona del concessionario e a quella della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Nel caso di decesso del concessionario della sepoltura individuale, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di concessione sono trasferiti ai discendenti del concessionario. Nel caso in cui vengano richieste operazioni ed interventi cimiteriali o modificazioni degli atti concessori (tumulazioni, estumulazioni, subentri, rinunce, ecc.) si presume che colui che agisce lo faccia con l'accordo di tutti i soggetti a vario titolo interessati. In ogni caso il Comune rimarrà estraneo alle controversie che sorgano tra le parti interessate.

La famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali; per questi familiari - ed eventualmente per le salme di persone che risultino essere state conviventi del Concessionario o per le quali lo stesso concessionario riconosca una particolare benemeranza - la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi suesposti.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

ARTICOLO 52 – Manutenzione

La manutenzione delle sepolture private è onere dei concessionari.

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che anche il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità

tra una concessione e l'altra (corpi dei loculi), il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
a) le parti decorative costruite od installate dai concessionari, gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari, b) l'ordinaria pulizia, c) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

ARTICOLO 53 – Costruzione dell'opera – Termini

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni dell'art.48, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dal presente Regolamento ed all'esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per particolari motivi, oggetto comunque di specifica valutazione, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 54 – Divisione, Subentri

Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta sotto forma d'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste e dichiarazioni sono comunque recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizi del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

ARTICOLO 55 – Rinuncia a concessione a tempo determinato

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato purchè la sepoltura non sia stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede nell'ambito dello stesso cimitero od in altro cimitero comunale, fermo restando il pagamento degli oneri di concessione per la nuova sistemazione. In tali casi, spetterà al concessionario od agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma pari alla metà della tariffa in vigore al momento della rinuncia e rapportata al periodo residuo rispetto alla durata originaria della concessione calcolato per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi.

Non viene riconosciuto alcun rimborso per il trasferimento di salme, ceneri o resti mortali in cimiteri di altri comuni.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ARTICOLO 56 – Rinuncia a concessione di aree libere e di aree con parziale o totale costruzione.

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree, salvo i casi di decadenza, quando : a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione; b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti; c) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa; d) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale – ove versato – e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, trentennali o rinnovate fino a 60 e 90 anni, in misura pari a $\frac{1}{2} \times "N"$ (N=durata della concessione) della tariffa in vigore (per le concessioni trentennali) al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore (per le concessioni trentennali) al momento della rinuncia.

Qualora sia richiesto dal concessionario, il Comune ove abbia l'interesse a mantenere o proseguire la realizzazione della costruzione, previa valutazione di congruità da parte dei propri uffici, può offrire al medesimo un equo indennizzo commisurato in rapporto ai posti resi disponibili e/o allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ARTICOLO 57 – Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 anni o perpetua

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia della concessione in uso di manufatti costruiti dal comune a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario od agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni (o eccedenti i 99 anni), in misura pari ad $1/2 \times N$ della tariffa in vigore (per le concessioni trentennali) al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari ad $1/3$ della tariffa in vigore (per le concessioni trentennali) al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art.56.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 58 – Revoca

Salvo quanto previsto dall'art.92, secondo comma, del D.P.R. 10.09.1990 n°285, è facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Comune tramite il Dirigente del Servizio incaricato, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della determinazione assunta per l'esecuzione di quanto sopra, dovrà esser data notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 59 – Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi: a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione, c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati, e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura, f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione, g) per le fattispecie previste dai commi 7 e 8 dell'art.54 del presente Regolamento.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e), f) e g) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario od agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Comune tramite il Dirigente del Servizio incaricato.

ARTICOLO 60 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Dirigente del Servizio incaricato disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, nonché la conseguente demolizione delle opere od il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 61 – Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art.98 del D.P.R. 10.09.1990 n°285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepoltura per famiglie, collettività ed Enti gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni ed oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 62 – Esecuzione opere ed accesso al cimitero

Spetta al Comune nelle forme di cui al precedente art. 3, l'esecuzione delle opere interne al cimitero, potendo comunque lo stesso disporre od autorizzare l'intervento di privati imprenditori in possesso dei requisiti di legge.

E' comunque tassativamente vietato alle imprese autorizzate svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento in quanto compatibili.

ARTICOLO 63 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e cappelle gentilizie

I singoli progetti di costruzione di sepolture private o di cappelle gentilizie debbono essere approvati dall'Amministrazione nel rispetto delle norme sui vincoli di natura ambientale e paesaggistica, osservate le disposizioni di cui al capo XVIII del D.P.R. 10.09.1990 n°285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni tre metri quadrati di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.

Le cappelle – e le sepolture private in genere – non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale debbono essere espressamente autorizzate.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Fermo quanto previsto dal primo comma dell'art.58, le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

I concessionari hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione lapidi, ricordi e similari.

ARTICOLO 64 – Responsabilità – Deposito cauzionale

I concessionari della sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune e/o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc. necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

ARTICOLO 65 – Recinzione aree – Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato, per eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 66 – Introduzione e deposito di materiali

E' permessa la circolazione del veicolo dell'impresa per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari autorizzati essendo comunque consentita la sosta per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio od in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

ARTICOLO 67 – Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del competente ufficio comunale.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

ARTICOLO 68 – Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

Nel periodo dal 26 ottobre al 5 novembre è tassativamente sospeso ogni intervento edilizio all'interno dei Cimiteri.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ARTICOLO 69 – Vigilanza

L'Amministrazione Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati, potendo impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Comune tramite il Dirigente del Servizio incaricato, dei provvedimenti previsti dalla Legge.

A lavori ultimati deve essere accertata, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di cappelle gentilizie o comunque di sepolture private e disposta, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 70 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Il personale dei cimiteri è comunque tenuto: a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico, b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo, c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato: a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso, b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o ditte, c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività

inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale, d) esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento, e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 71 – Funzioni – Licenza

Le imprese di pompe funebri, a richiesta degli interessati, possono: a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le Parrocchie ed enti di culto, b) fornire feretri e gli accessori relativi, c) occuparsi della salma, d) effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art.115 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n°285.

ARTICOLO 72 – Divieti

E' fatto divieto alle imprese: a) di accaparrare servizi in modo molesto od inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza; b) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato; c) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 73 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

Il Sindaco, sentito il Consiglio Comunale, potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini illustri o benemeriti che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, negli appositi spazi individuati dal Piano dei Cimiteri.

ARTICOLO 74 – Mappa

L'Amministrazione comunale è tenuta a redigere e conservare una mappa/registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Ad ogni posizione di mappa corrisponde un numero che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a) generalità del defunto o dei defunti, b) il numero d'ordine dell'autorizzazione di seppellimento, c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme, d) le

generalità del concessionario o dei concessionari, e) gli estremi del titolo costitutivo, f) la natura e la durata della concessione, g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione, h) le operazioni cimiteriali che danno luogo ad introduzione od a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ARTICOLO 75 – Registro delle operazioni cimiteriali

Il personale di custodia è tenuto a redigere ai sensi del D.P.R. 10.09.1990 n°285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ARTICOLO 76 – Schedario dei defunti

E' istituito lo schedario dei defunti che costituisce l'anagrafe cimiteriale.

Lo schedario, sulla scorta del registro di cui all'art.75, riporta annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per anno, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati: a) le generalità del defunto, b) il numero della sepoltura, di cui al comma 3 dell'art.74.

ARTICOLO 77 – Schedario delle concessioni

E' istituito lo schedario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di potere effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 78 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme comunali precedenti, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto della normativa precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, la normativa comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

ARTICOLO 79 – Cautele

Chi richiede un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., si intende che agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione comunale resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintantochè non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 80 – Responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria

Il Sindaco, ai sensi dell'art.50, comma 10 del D. Lgs. N°267 del 18 agosto 2000 ed in rapporto alle reali funzioni e competenze per la gestione dei Servizi di cui al presente Regolamento, nomina il responsabile od i responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria.

I suddetti Responsabili dei Servizi, ai sensi del 1° comma dell'art.2 della L.R. 19 novembre 2001, n°58, nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza, si avvalgono della competente struttura del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda U.S.L.

ARTICOLO 81 – Concessioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio e rinunce

Salvo quanto previsto dall'art. 78 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

I concessionari di sepolture individuali a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto ed alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato; la trasformazione è assentibile con il rispetto delle modalità previste dal presente regolamento per le concessioni a tempo determinato. Il Comune ha inoltre la facoltà di accettare anche le rinunce della concessione con l'applicazione delle condizioni già previste dall'art.57 del presente regolamento.

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942 n.1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemorabile, quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso della concessione.

I diritti e gli obblighi previsti dal presente regolamento e, in particolare, dal precedente art.51: "Uso delle sepolture private", potranno essere esercitati dai discendenti della salma presente nella sepoltura solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di concessione ed al versamento del 30% del canone di concessione vigente al momento della stipula.

La disciplina applicabile alla concessione sarà quella vigente al momento della stipula del contratto.

L'emanazione dei provvedimenti derivanti dalle procedure di cui ai commi precedenti spetta al Comune tramite il Dirigente del Servizio incaricato.

ARTICOLO 82 – Rimesse di carri funebri – Norma transitoria

Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285 e il provvedimento di individuazione sia richiesto entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

ARTICOLO 83 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore, trascorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, il primo giorno del mese successivo a quello di scadenza della predetta pubblicazione.